



**CASSA DI RISPARMIO
DI ORVIETO**

Società per Azioni

STATUTO

13ª Edizione - Aprile 2015





**CASSA DI RISPARMIO
DI ORVIETO**

Società per Azioni

Capitale Sociale € 45.615.730,00 i.v.

Sede Legale Orvieto - Piazza della Repubblica, 21

C.F. - P.IVA - N° Iscr. Reg. Imp. di Terni 00063960553

N° Iscr. R. E. A. 64390

Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società facente parte del Gruppo Banca Popolare di Bari
e soggetta a direzione e coordinamento da parte
della Banca Popolare di Bari Scpa

STATUTO SOCIALE

DELLA
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A.

13^a Edizione - Aprile 2015

Modificata dal Consiglio di Amministrazione
del 29 Gennaio 2015 e del 30 Aprile 2015.

Iscritto al Registro Imprese
Prot. N. 5096/2015 del 7/5/15



ART. 1

1. La Cassa di Risparmio di Orvieto è una società per azioni costituita con atto unilaterale ai sensi dell'art. 1, della Legge 30 luglio 1990 n. 218 e dell'art. 6, 2° comma, del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356 mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte dell'Ente pubblico Cassa di Risparmio di Orvieto, fondata con Rescritto Pontificio del 17 novembre 1852 e riconosciuta con Regio Decreto 17 dicembre 1863.
2. La Società assume la denominazione "Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.".
3. La Società fa parte del Gruppo Banca Popolare di Bari. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

ART. 2

1. La Società ha sede legale e amministrativa in Orvieto.
2. La Società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

ART. 3

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
2. La deliberazione di proroga del termine di durata della Società non attribuirà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

ART. 4

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività finanziaria, strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
3. La Società continua il rapporto con il territorio già svolto dall'Ente conferente Cassa di Risparmio di Orvieto, per cui la Società stessa, nel proprio interesse, favorirà - nel rispetto dell'art. 2441 del codice civile - l'ingresso

nella compagine sociale di soggetti appartenenti alle categorie economiche e sociali di particolare rilievo per lo sviluppo socio-economico delle zone in cui essa opera.

ART. 5

1. Il capitale sociale è di euro 45.615.730,00 (quarantacinquemilioneiseicentoquindicimilasettecentotrenta virgola zero) ed è rappresentato da n. 22.807.865 (ventiduemilioniottocentosettemilaottocentosessantacinque) azioni nominative del valore nominale di euro 2,00 (due virgola zero) ciascuna.
2. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura. La durata del termine per l'esercizio del diritto di opzione non può essere inferiore a quarantacinque giorni.

ART. 6

1. Il titolare di azioni, obbligazioni convertibili in azioni ovvero diritti di opzione o warrant sugli stessi che intenda trasferire a terzi tali azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione o warrant deve offrirle in prelazione a tutti gli altri soci, comunicando l'offerta con la quantità, il prezzo e il nome dell'acquirente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale entro quindici giorni cura di avvisare gli altri soci con raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, escluse le successioni a causa di morte, anche a titolo gratuito in forza del quale si consegna in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione e warrant.
3. I soci interessati ad esercitare la prelazione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, devono comunicare al Presidente che intendono esercitare la prelazione alle condizioni indicate.
4. Se più soci sono interessati, la prelazione sarà esercitata da ciascuno in proporzione delle azioni possedute, con diritti di accrescimento nell'ipotesi in cui solo alcuni soci esercitino la prelazione.
5. La prelazione deve comunque essere esercitata per l'intero quantitativo offerto di azioni o obbligazioni convertibili in azioni.
6. Ove nessuno eserciti la prelazione, le azioni, le obbligazioni convertibili in azioni, i diritti di opzione o i warrant possono essere ceduti a non soci, ma il

relativo trasferimento non è efficace nei confronti della Società fino a quando non viene inviata al Consiglio di Amministrazione la certificazione del trasferimento redatta dal Notaio autenticante o rogante, corredata da dichiarazione congiunta sottoscritta dalle parti contraenti, che risulti pienamente conforme, nel prezzo e nelle altre condizioni, all'offerta a suo tempo comunicata dal socio cedente ai fini dell'esercizio della prelazione.

7. Qualora la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto decida di cedere una parte della sua partecipazione non superiore al 10% del capitale sociale a specifiche categorie (Dipendenti dell'impresa bancaria, Soci della medesima Fondazione, Imprenditori residenti o aventi sede legale e/o operativa da più di tre anni nel Comune di Orvieto o in quei Comuni ove la Cassa di Risparmio di Orvieto Spa svolge la sua attività) per quote individuali non superiori all'1%, detto diritto di prelazione non sarà esercitabile da parte degli altri soci.
8. I titolari delle azioni cedute ai sensi del precedente comma non godono del diritto di prelazione disciplinato dal presente articolo.
9. In ipotesi di successiva vendita delle azioni di cui al settimo comma, la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto avrà il diritto di esercitare in via prioritaria la prelazione su tutto il quantitativo offerto in virtù delle particolari condizioni applicate nella primitiva cessione per consentire alla stessa Fondazione di poter successivamente ed eventualmente offrire dette azioni ad altri soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente settimo comma.
10. Se la Fondazione rinuncia all'esercizio di tale prioritaria prelazione si applicheranno le disposizioni del 1° comma del presente articolo.
11. La modifica delle clausole di prelazione di cui al presente articolo, nonché l'introduzione, la successiva modifica e la soppressione di altre clausole limitative della circolazione delle azioni, non comporteranno attribuzione del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

ART. 7

1. Sui titoli azionari deve essere apposta una dicitura con la quale si richiami che il trasferimento delle azioni è soggetto alle vigenti norme di legge nonché ai limiti relativi all'acquisizione e alla trasferibilità delle azioni previsti dallo statuto sociale.

ART. 8

1. La Società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni con le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti.
2. Le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci.

ART. 9

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina o dal presente statuto.
3. L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli Organi dalla stessa nominati, all'atto della nomina, per l'intera durata del loro ufficio, approva:
 - le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale;
 - i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, ove previsti;
 - i criteri per la determinazione di eventuali compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

ART. 10

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da comunicare ai soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi, almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In alternativa si darà luogo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei termini di legge.
2. L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società, purché in Italia, il giorno e l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare; tale avviso potrà indicare il giorno, l'ora e il luogo per l'eventuale adunanza di seconda convocazione.

ART. 11

1. Il diritto di intervento del socio in Assemblea è regolato dalla legge. Per la partecipazione all'assemblea è necessario il deposito delle azioni presso la sede sociale o presso una delle banche indicate nell'avviso di convocazione, deposito da effettuarsi entro il giorno precedente quello dell'Assemblea. Le azioni depositate non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
2. L'azionista può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile.
3. Ogni azione dà diritto ad un voto.

ART. 12

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, vale il disposto di legge.
2. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vale il disposto di legge, fatta eccezione per eventuali modifiche degli artt. 1-2-5-6-12-13-16-17-20-21-22 del presente statuto, per le delibere di cui all'art. 16, 1° comma, e per le deliberazioni di cui agli artt. 2502 e 2506 del codice civile, che necessiteranno del voto favorevole, sia in prima che seconda convocazione, di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale.
3. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica l'art. 13 del presente statuto.
4. Per le delibere concernenti aumenti di capitale che debbono essere adottate in attuazione delle specifiche indicazioni date dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei suoi poteri di Vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale della banca, le deliberazioni saranno adottate con le maggioranze di legge.

ART. 13

1. Salva diversa determinazione ottenuta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale, la nomina degli Amministratori e dei Sindaci viene effettuata con votazione palese per liste.
2. Le liste possono essere presentate da uno o più soci che rappresentino, anche cumulativamente, più del dieci per cento del capitale con diritto di voto. Ogni lista dovrà contenere un numero di nominativi, ordinati con un numero progressivo, pari ai posti da coprire e ciascun nominativo può essere incluso in una sola lista. Ogni azione ed ogni azionista può votare una sola lista.

3. Per il Consiglio di Amministrazione risultano eletti quattro, cinque o sei Consiglieri – a seconda che il Consiglio risulti composto da sette, nove o undici membri – tratti dalla lista che riporta il maggior numero di voti e i restanti tratti dalla lista che riporta il numero di voti immediatamente inferiore.
4. Per il Collegio Sindacale risultano eletti due Sindaci effettivi ed uno supplente tratti dalla lista che riporta il maggior numero di voti e un Sindaco effettivo ed uno supplente dalla lista che riporta il numero di voti immediatamente inferiore.
5. All'interno di ogni lista gli eletti sono prescelti secondo l'ordine di elezione partendo dal numero più basso.
6. Qualora tuttavia la lista minoritaria riporti un numero di voti inferiore al dieci per cento del capitale, gli Amministratori e i Sindaci da eleggere saranno tratti tutti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
7. Ciascuna candidatura deve essere corredata di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché delle dichiarazioni, con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente statuto.

ART. 14

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
2. La stessa Assemblea provvede a nominare, su indicazione del Presidente, il Segretario e, quando occorre, anche due scrutatori.
3. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non si rende necessaria la nomina del Segretario.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

ART. 15

1. Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.
2. Le copie e gli estratti del verbale saranno accertati, con la dichiarazione di conformità, con firma del Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16

1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile di sette, nove o undici, determinato preventivamente dall'Assemblea di volta in volta.
2. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
4. Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Consigliere l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato; l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di società partecipate.
5. Gli Amministratori non esecutivi sono almeno due. Agli Amministratori non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né conferiti incarichi inerenti la gestione della Società.
6. Almeno tre Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza previsti al comma successivo.
7. Non sono considerati Amministratori indipendenti coloro che:
 - a) hanno o hanno avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative con la Società o con una sua controllata o con il soggetto che controlla la Società;
 - b) rivestono la carica di amministratore esecutivo in una società controllata dalla Società ovvero nel soggetto che controlla la Società;

- c) siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;
- d) siano il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

- 8. Per l'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di legge, salvo che ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori. Qualora tuttavia per qualsiasi causa vengano a cessare tre Amministratori, decade l'intero Consiglio con effetto dalla sua ricostituzione ai sensi dell'art. 2386, 4° comma del codice civile.
- 9. Per la revoca degli Amministratori si osservano le norme di legge applicabili.

ART. 17

- 1. Assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato per primo nella lista di amministratori che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti mentre assume la carica di Vice Presidente il candidato indicato per primo nella lista di amministratori che ha ottenuto il maggiore numero di voti.
- 2. Il Presidente presiede l'Assemblea; convoca il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, se nominato, ne fissa l'ordine del giorno, li presiede, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri e ne coordina i lavori, verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché i risultati delle votazioni.
- 3. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

ART. 18

1. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vengono assolte dal Vice Presidente.
2. Nel caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le loro funzioni vengono assolte dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

ART. 19

1. Di regola il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che se ne presenti la necessità o che ne venga fatta richiesta dal Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.
2. La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata o a mezzo telefax da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax da spedire due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Tali comunicazioni devono indicare espressamente gli argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.
5. Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.
6. Alle riunioni del Consiglio assiste con voto consultivo il Direttore Generale.
7. Il Consiglio nomina annualmente tra i suoi membri il Segretario o chiama a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce. In caso di assenza o di impedimento del Segretario e del suo sostituto, le relative funzioni vengono assunte dal Consigliere meno anziano di età tra i presenti.
8. Il Segretario o il suo sostituto, cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.
9. I verbali delle adunanze devono illustrare in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

10. Le copie e gli estratti del verbale saranno accertati con la dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal Segretario o dal suo sostituto.

ART. 20

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.
3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere o trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario.
4. Per le ulteriori modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e le modalità di nomina di eventuali Comitati interni al medesimo, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento disciplinante le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

ART. 21

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge è espressamente riservato all'Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita altresì la competenza, in via non esclusiva rispetto all'Assemblea, sulle deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto sociale per il suo adeguamento a disposizioni normative, la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, nonché la riduzione del capitale nel caso di recesso di uno o più soci.

2. Fermo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le seguenti materie:
 - a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, delle linee e delle operazioni strategiche, l'approvazione dei piani industriali e finanziari, dei budget e della politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;
 - b) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
 - c) l'istituzione, chiusura, trasferimento di dipendenze in genere e rappresentanze;
 - d) l'assunzione o la cessione di partecipazioni strategiche come qualificate dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia;
 - e) la definizione (e la valutazione dell'adeguatezza) delle linee generali, degli assetti, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza del Consiglio;
 - f) la nomina e la revoca del Comitato Esecutivo e la determinazione dei relativi poteri;
 - g) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza del Consiglio, previo parere del Collegio Sindacale;
 - h) l'eventuale costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione;
 - i) l'acquisto e la vendita di immobili;
 - j) le deliberazioni richiamate dal secondo periodo del primo comma del presente articolo.
3. Spetta altresì al Consiglio, senza facoltà di delega, nominare e revocare il Direttore Generale a maggioranza dei componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.

5. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri possono essere altresì delegati al Direttore Generale, a dirigenti e quadri direttivi, singolarmente o riuniti in comitati, nonché ai preposti alle dipendenze entro limiti d'importo predeterminati.
6. Le decisioni assunte dai destinatari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate dallo stesso Consiglio.
7. In casi urgenti il Comitato Esecutivo potrà assumere decisioni del Consiglio di Amministrazione; il Presidente potrà assumere, su proposta vincolante degli Organi esecutivi, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sempre in caso di urgenza e ove tale Organo sia impossibilitato a riunirsi.

Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.

ART. 22

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, dal Vice Presidente, e da altri tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui uno scelto tra i Consiglieri eletti nella lista minoritaria.
2. Il Comitato Esecutivo dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, che ne determina le competenze.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri in carica. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i componenti astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.
4. Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente a seconda delle esigenze degli affari. Il Comitato Esecutivo può essere convocato – previa comunicazione al suo Presidente – dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.
5. La convocazione del Comitato Esecutivo viene effettuata mediante comunicazione scritta per telegramma, telex, lettera o telefax da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a un giorno. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

6. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere o trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione del Comitato Esecutivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario.
7. Il Comitato Esecutivo può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.
8. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione presiedere le riunioni del Comitato, coordinare i lavori e provvedere affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite, ove occorra, adeguate informazioni, a tutti i partecipanti. In sua assenza o impedimento i compiti sono affidati al Vice Presidente.
9. Alle riunioni del Comitato assiste con voto consultivo il Direttore Generale.
10. Il Segretario del Comitato Esecutivo, nominato ai sensi del precedente art. 19, 7° comma, redige, in conformità a quanto previsto al medesimo art. 19, 9° comma, su apposito libro i verbali delle riunioni del Comitato medesimo, firmati dal Presidente del Comitato e dal Segretario.
11. Per le ulteriori modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento disciplinante le adunanze del Comitato Esecutivo.
12. Le copie e gli estratti dei verbali del Comitato saranno accertati con la dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o dal suo sostituto.

ART. 23

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
2. Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389, 3° comma del codice civile.

ART. 24

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti la cui durata in carica, facoltà ed obblighi sono stabiliti dalla normativa vigente.
2. L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, a norma del precedente art. 13, e ne determina gli emolumenti. Assume la carica di Presidente del Collegio il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto maggior numero di voti.
3. I Sindaci devono essere in possesso, a pena di eleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
4. I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo, nonché in società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia.
5. Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di Consigliere, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, in concorrenza con la Società.
6. Per la revoca dei Sindaci si osservano le norme di legge applicabili.
7. Al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i compiti e poteri idonei a consentire il corretto adempimento dell'obbligo di informare tempestivamente la Banca d'Italia di tutti i fatti o atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, il Collegio Sindacale segnala al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e al Direttore Generale le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

8. Per l'attribuzione dei compiti e dei poteri del Collegio Sindacale si rinvia alle disposizioni di legge e di vigilanza in materia. In particolare, come organo con funzioni di controllo, svolge i relativi compiti stabiliti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale e, in tale ambito, a titolo esemplificativo, il Collegio Sindacale: vigila sulla adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, e in particolare del sistema di gestione e controllo dei rischi; accerta l'adeguato coordinamento di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli interni, incluso il soggetto incaricato del controllo contabile, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; esprime parere in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo (così come definite nella disciplina della Banca d'Italia in materia di sistema dei controlli interni) e la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

Fatta salva la possibilità di affidare la funzione ad un organismo appositamente istituito, il Collegio Sindacale svolge le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 (e successive disposizioni modificative, integrative o attuative), vigilando sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

9. I verbali delle adunanze del Collegio Sindacale devono illustrare in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
10. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione secondo la normativa applicabile alla Società. La misura dei compensi è determinata dall'Assemblea.
11. In ogni caso, con riferimento al presente articolo, si applica, per quanto non previsto, la normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, nonché il Regolamento del Collegio Sindacale pro tempore vigente.

ART. 25

1. La direzione della Società fa capo al Direttore Generale, coadiuvato dal Vice Direttore Generale se nominato, dai dirigenti e quadri direttivi designati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale in particolare:
 - a) interviene con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nei cui verbali può far inserire le proprie dichiarazioni;

- presenza alle adunanze dell'Assemblea dei soci, interviene inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo, con voto consultivo e può intervenire alle riunioni delle commissioni consultive eventualmente costituite;
- b) è capo del personale e sovrintende a tutti gli uffici e le unità operative della Società;
 - c) indirizza l'attività del personale della Società, nei rapporti sia interni sia esterni;
 - d) propone per le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo, secondo le rispettive competenze, tutte le operazioni attive e gli affari opportunamente istruiti e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
 - e) firma la corrispondenza ordinaria, i documenti inerenti l'ordinaria attività della Società e appone le girate e le quietanze su cambiali, vaglia, assegni, mandati emessi da amministrazioni pubbliche e private; dette funzioni possono essere delegate dal Direttore Generale, anche in via continuativa, ad altri dipendenti della Società, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
 - f) firma, per presa d'atto, i verbali del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
 - g) consente la cancellazione di ipoteche e di privilegi, le surrogazioni da farsi in favore di terzi, la restituzione di pegni e cauzioni costituiti a garanzia di operazioni di credito, nonché le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni, quando il credito della Società sia integralmente estinto o inesistente;
 - h) propone nomine, assunzioni, promozioni e trattamento economico del personale nonché tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo non delegatigli, salvo quanto previsto dall'art. 21, 2° comma, lettera b); dispone la destinazione ed i trasferimenti del personale e nel caso di personale della categoria dei dirigenti, ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione; adotta e propone provvedimenti disciplinari, secondo le proprie competenze;
 - i) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso gli uffici e le unità operative della Società;

- j) dispone, nei casi d'urgenza e con l'obbligo di darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo alla prima riunione, le azioni esecutive e cautelari per la tutela ed il recupero di crediti della Società, conferendo procure speciali alle liti;
- k) gestisce gli affari correnti;
- l) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 26

1. Il Direttore Generale è coadiuvato in particolare dal Vice Direttore Generale, se nominato, ovvero da un dirigente all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione al quale può demandare anche in via ordinaria particolari mansioni.
2. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni sono assunte dal Vice Direttore, se nominato; in caso di impedimento anche di questi dal dirigente di cui al comma precedente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un dirigente, o in mancanza da un quadro direttivo della Società all'uopo designati dal Comitato Esecutivo o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di vacanza della carica di Direttore Generale si provvede come per i casi di assenza o impedimento.
4. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso, ovvero della vacanza della carica, e di chi doveva nell'ordine sostituirlo.

ART. 27

1. Il Presidente ha rappresentanza legale della Società con l'uso anche della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze avanti qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.
2. Al Direttore Generale compete la rappresentanza e la firma sociale nei limiti dei poteri conferitigli dal presente statuto nonché determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di delega.

3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire la firma sociale a dirigenti, quadri direttivi e dipendenti della Società e della Capogruppo, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.
4. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ed estranei alla Società per il compimento di singoli atti.

ART. 28

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'utile netto sarà ripartito come segue:
 - a) il dieci per cento alla riserva legale anche se risultino superati i limiti di cui all'art. 2430 del codice civile;
 - b) ai soci nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea.
3. L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio, è destinato alla costituzione od incremento di ulteriori riserve, ovvero alle altre destinazioni deliberate dall'Assemblea.

La Società può distribuire acconti su dividendi nel rispetto della normativa vigente.

ART. 29

1. Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente statuto si applicano le norme di legge.